

CLUB ALPINO ITALIANO



RAGGRUPPAMENTO REGIONALE CAMPANIA

Statuto del Raggruppamento Regionale della Campania

**approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo il 24.03.2018 e
ulteriormente modificato agli artt. 4, 6 e 11 dall'ARD del 06.04.2019
per recepire le proposte di modifica suggerite dallo stesso Comitato Centrale.**

Art.1 - Costituzione, finalità

1. Ferma restando la comune identità nazionale e l'appartenenza dei soci e delle sezioni all'unico Club Alpino Italiano, i soci e le sezioni appartenenti alla Regione Campania costituiscono il Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano (GR), che assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano - Raggruppamento Regionale Campania

2. Il GR ha lo scopo di:

- a) perseguire il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività;
- b) rapportarsi con l'Ente Regione nei settori nei quali esso ha potere legislativo;
- c) rapportarsi con gli altri Enti territoriali e non (Province, Comuni, Comunità montane etc.) operanti su un territorio comune a più sezioni;
- d) coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del GR;
- e) indirizzare l'attività delle sezioni del GR verso obiettivi comuni;
- f) fornire alle sezioni del GR ogni forma di collaborazione utile al raggiungimento degli scopi statutari, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati ed alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano.

Al fine di poter acquisire la personalità giuridica, la costituzione avviene per atto pubblico notarile.

Art. 2 - Sede del GR

La sede operativa ed il recapito di corrispondenza del GR sono stabiliti dal Presidente regionale (PR) pro tempore.

La sede legale è presso la sezione di Napoli, che custodisce altresì l'archivio degli atti del GR.

Art. 3 - Organi del GR

Il GR Campania ha i seguenti organi:

- 1) Assemblea regionale dei Delegati (ARD)
- 2) Comitato Direttivo regionale (CDR)
- 3) Presidente regionale (PR)
- 4) Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (CRRC)
- 5) Collegio Regionale dei Proviviri (CRP)

Art 4 - Assemblea regionale dei Delegati (ARD)

1. La ARD è l'organo sovrano del GR; è composta dai delegati di diritto ed elettivi, come annualmente definiti per l'indizione della AD, in rappresentanza dei soci e delle sezioni. Le deliberazioni della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.

2. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, con le seguenti modalità:

a) si svolge nella località ed alla data stabilite dal CDR;

b) delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno da parte del CDR, che possono essere proposti anche dalle singole sezioni o dal collegio dei revisori dei conti;

c) devono essere invitati gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti a sezioni facenti parte dell'area regionale e interregionale, che possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.

3. La ARD ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile di ciascun anno.

4. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata la richiesta da parte del CDC, dal collegio regionale dei revisori dei conti, oppure da delegati del GR in numero non inferiore al 50%, arrotondato per eccesso.

L'Assemblea straordinaria adotta e modifica l'ordinamento del GR con voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR.

5. La ARD assolve alle seguenti funzioni specifiche:

a) adotta i programmi annuali e pluriennali del GR;

b) elegge il presidente, i componenti del CDR, dei collegi regionali dei revisori dei conti, dei probiviri e del Comitato elettorale regionale, con le modalità stabilite dall'art.13;

c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano - esclusa l'AD - e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area regionale od interregionale, rispettivamente in ottemperanza alle norme del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;

d) su proposta del CDR costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali organi tecnici regionali operativi - commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, costituisce, inoltre, con gli altri GR, gli OTTO interregionali e ne approva i regolamenti;

e) su proposta del CDR, stabilisce la quota associativa da destinarsi al GR per il suo funzionamento;

f) approva l'operato del CDR ed i bilanci d'esercizio e preventivo del GR;

g) delibera eventuali forme di coordinamento di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale;

h) favorisce la creazione di coordinamenti locali di sezioni per meglio rapportarsi con gli enti locali territoriali;

6. La ARD è validamente costituita se almeno presente - registrato ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri - un terzo, arrotondato per eccesso, dei Delegati del GR.

Per l'adozione o la modifica dell'Ordinamento del GR, in analogia con quanto stabilito dall'art. III.1.7.2 del RG per l'AD, si richiede un numero di delegati presenti pari almeno alla metà del totale.

7. Ogni ARD validamente costituita rimane tale se almeno presente un terzo, arrotondato per eccesso, dei Delegati del GR

8. Il PR e ciascun delegato, sia di diritto (presidente sezionale) che eletto, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di un solo altro delegato della sezione cui appartiene o di altra sezione del GR. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che dal vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione del GR.

9. I Delegati per partecipare alla ARD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate ed il materiale necessario per partecipare alle votazioni ed ai lavori della ARD.

I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e d ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri Delegati.

10. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata eventualmente prescritta dallo Statuto o dal Regolamento generale o dal presente ordinamento del GR.

Art 5 - Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della riunione della ARD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un componente del CDR ed un componente designato dal Presidente della Sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.

2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili.

Art. 6 - Comitato Direttivo Regionale (CDR)

1. Il CDR è l'organo esecutivo di gestione del GR ed assume la seguente denominazione:

Club Alpino Italiano - Comitato direttivo regionale Campania.

2. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) è eletto dalla ARD ed è composto da cinque membri e da un Presidente (PR) che restano in carica per 3 anni. Il CDR elegge dal suo seno un vicepresidente. Ciascun membro può essere rinnovato una sola volta consecutivamente. In caso di dimissioni o di vacanza, la ARD elegge un sostituto, che assume l'anzianità di carica del membro sostituito.

3. Del CDR fa parte inoltre il past president del CDR, senza diritto di voto

4. Il segretario ed il tesoriere possono anche non essere membri del CDR.

5. Le riunioni del CDR sono valide se presenti almeno il PR e 3 membri con diritto di voto; le deliberazioni sono approvate con la stessa maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Il CDR assolve alle seguenti funzioni specifiche:

a) predispone i programmi annuali e pluriennali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD;

b) collabora con le sezioni degli altri GR che hanno la detenzione od il possesso di strutture ricettive nella propria regione;

c) svolge ogni azione necessaria od utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano

- d) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
- e) redige l'ordinamento del GR; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell'ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC, per iniziativa propria o di un quinto, arrotondato per eccesso, dei delegati del GR;
- f) pone in atto le deliberazioni della ARD;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del GR e li trasmette alla direzione;
- h) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione, prevedendo per quest'ultime un numero non inferiore a trenta soci;
- i) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le eventuali inosservanze;
- j) indirizza e segue l'attività dei coordinamenti provinciali di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
- k) propone la costituzione degli organi tecnici regionali (anche in dimensione interregionale), ne coordina l'attività e verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone alla ARD;
- l) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;
- m) nomina i componenti degli organi tecnici regionali o interregionali operativi;
- n) provvede alla organizzazione della riunione della ARD, anche delegandone i compiti alla Sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltra la convocazione ai presidenti ed a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno - con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della riunione della ARD - e della documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

7. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo, arrotondato per eccesso, dei componenti del CDR, o dal collegio regionale dei revisori dei conti. Alle sedute del CDR sono invitati i soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una sezione dell'area regionale.

8. La convocazione deve essere inviata almeno 10 gg prima della seduta ed indicare almeno l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il PR può convocare una seduta del CDR anche a mezzo telefono o posta elettronica.

9. I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD, possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

Art.7 - Il Presidente regionale (PR)

Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale. E' eletto dalla ARD con votazione distinta e precedente quella dei membri del CDR.

Il PR assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca le sedute della ARD;
- b) convoca e presiede le sedute del CDR;

- c) presenta annualmente alla ARD la relazione sullo stato del GR, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del GR; parimenti trasmette analoga relazione alla Sede centrale;
 - d) adotta deliberazioni su questioni urgenti ed indifferibili, informando per vie brevi il CDR e sottoponendole a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
 - e) rappresenta il GR alla Conferenza nazionale dei PR;
 - f) pone in atto le deliberazioni del CDR; allo scopo può delegare altro membro del CDR;
 - g) rende pubblico il bilancio mediante trasmissione alle Sezioni insieme con la convocazione dell'Assemblea ordinaria prevista per l'approvazione dello stesso;
2. In caso di impedimento temporaneo, il PR è sostituito dal vicepresidente o, in via subordinata, dal componente del CDR avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

Art. 8 - Il Collegio regionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio è composto da tre membri di provata capacità, che eleggono un Presidente al loro interno.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del GR e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle sedute della ARD e del CDR.
3. Il Collegio relaziona al CDR sui rendiconti contabili delle Sezioni del GR.

Art. 9 - Il Collegio regionale dei Proviviri (CRP)

1. Il Collegio è composto di tre membri di provata esperienza e di anzianità ininterrotta nel CAI regionale di almeno cinque anni, che eleggono un Presidente al loro interno.
2. Il Collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza - in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano. Il Collegio può essere investito dal CDR di consulenza di merito riguardo a modifiche od integrazioni dell'Ordinamento regionale.
3. Le decisioni del Collegio sono appellabili presso il Collegio nazionale dei Proviviri.

Art. 10 - Organi tecnici regionali consultivi

1. Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dallo stesso CDR; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. Nel caso di costituzione di organi tecnici consultivi, i loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del CDR, allo scopo di fornire o svolgere per obiettivi specifiche finalità gestionali o istituzionali. Il CDR assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 11 - Organi tecnici territoriali operativi (OTTO)

1. Gli organi tecnici territoriali operativi (OTTO) operano allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali. Ciascun OTTO è costituito da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti.
2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla ARD. Gli OTTO operano nel rispetto degli indirizzi tecnici generali dei rispettivi OTCO.
3. I componenti degli organi tecnici sono nominati dal CDR sulla base delle indicazioni e delle designazioni delle sezioni, tenuto conto, altresì, delle indicazioni provenienti dal Congresso regionale o interregionale dei loro rispettivi titolari. Allorquando il numero di

candidati è superiore a sette, è la ARD ad eleggerli da un elenco predisposto dal CDR, tenuto conto delle indicazioni e designazioni di cui sopra.

4. Ogni OTTO elegge al suo interno, nella prima riunione convocata dalla Segreteria del CDR e presieduta dal Presidente del GR o da suo delegato, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, quest'ultimo anche non componente dell'OTTO ma, in tal caso, senza diritto di voto.

5. Ciascun OTTO si riunisce su convocazione del Presidente. Copia della convocazione viene mandata anche al corrispondente OTCO e alla segreteria del CDR, che si riserva di partecipare col Presidente o suo delegato.

6. Le riunioni degli OTTO sono valide se sono presenti il Presidente o il Vice Presidente e la maggioranza di tutti i componenti. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza da parte dei componenti degli OTTO. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità la decisione deve intendersi non approvata. I verbali approvati delle riunioni vanno inviati per conoscenza anche alla segreteria del CDR.

7. Ciascun OTTO può cooptare, per ragioni tecniche o per la formazione di gruppi di lavoro su tematiche particolari, soci con competenze specifiche, anche non titolati, purché vi sia il benessere del Presidente della sezione di appartenenza, e l'approvazione del CDR. I soci cooptati non hanno diritto di voto. Allo scadere dell'OTTO vengono a decadere anche i gruppi di lavoro e i consulenti cooptati. Questi, tuttavia, possono essere riconfermati dall'OTTO che subentra, purché vi sia l'approvazione del CDR.

8. Gli organi tecnici operativi del GR, alla data di adozione del presente ordinamento, sono i seguenti:

- Commissione regionale di Alpinismo giovanile (CRAG)
- Commissione regionale per la Tutela dell'Ambiente Montano (CRTAM).
- Commissione regionale escursionismo (CRE).
- Commissione regionale di Speleologia.
- Comitato Scientifico Regionale.

9. Gli OTTO costituiti ed attivi sono aggiornati da delibere periodiche dell'ARD.

Art. 12 - Divieti ed obblighi del GR

1. Il GR non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali ed altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro GR, senza preventivo accordo del GR interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna od estranea al Club Alpino Italiano. Si impegna ad esporre nella propria Sede lo stemma del Club Alpino Italiano.

2. Il GR assume i seguenti obblighi nei confronti della struttura centrale del Club Alpino Italiano:

a) presenta al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l'AD una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette al Direttore copia dello stato patrimoniale del GR e del conto economico.

b) trasmette al CDC l'elenco degli eletti negli organi del GR ed il recapito ufficiale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione;

c) trasmette al comitato elettorale l'elenco dei designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano, entro trenta giorni dalle votazioni, e trasmette al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di componente del CC;

d) trasmette al CDC copia dell'ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte della ARD;

e) usa lo stemma del Club Alpino Italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nello Statuto del Club Alpino Italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni;

f) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.

Art. 13 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti degli organi centrali, incluso il Comitato elettorale, e degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature;

2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del GR. Il CDR predispose quindi le relative schede di votazione, con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti. Il voto per la designazione o per l'elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:

a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;

b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il socio che il delegato intende designare od eleggere.

3. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti nella scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati od eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle.

E' escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

4. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 14 - Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.

2. Tutti i candidati alle cariche negli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni costituenti il GR; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.

3. Non sono eleggibili alle cariche sociali del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali:

- a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano e quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali e periferiche;
- b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
- c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- d) quanti si trovano nelle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria od amministrativa;
- e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;

Art. 15 - Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:

- a) il presidente sezionale, oltre che delegato di diritto alla ARD, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi od operativi;
- b) il componente del consiglio direttivo sezionale può essere eletto delegato alla ARD, presidente del GR, componente del CDR, componente o presidente degli organi tecnici consultivi od operativi;

Art.16 -Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati a qualsiasi carica che si rapporti al GR., la ARD, elegge il Comitato elettorale regionale (CER), composto di tre membri.

Esso controlla la regolarità delle autocertificazioni dei candidati e raccoglie le dichiarazioni di opzione per incompatibilità degli eletti.

Le Sezioni e le Sottosezioni relazionano ad esso ed al CDR sulla regolarità delle loro elezioni interne.

Il Collegio è composto da tre membri di provata capacità, che eleggono un Presidente.

Art. 17 - Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali del GR assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte della ARD. Gli eletti alle cariche sociali del GR, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del GR una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione;

2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, sono indirizzate al PR e, per conoscenza, al segretario del CDR e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione.. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute degli organi del GR devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.

4. Il componente di uno degli organi del GR che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica.. Il segretario

dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.

5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 18 - Sostituzione di componenti di organi del GR decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del GR, inclusi gli organi tecnici operativi regionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima ARD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.

2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 19 - Patrimonio del GR

1. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio del GR, anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione.

2. Il GR può essere sciolto esclusivamente per effetto di modifica dello Statuto del Club Alpino Italiano; in tal caso la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal CDC e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Club Alpino Italiano.

Art. 20 - Modifiche all'ordinamento del GR

1. Le modifiche all'ordinamento del GR sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal CDR - ai presidenti ed a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima della ARD; la ARD è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al GR; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti.

2. L'adeguamento del presente ordinamento alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del CDC; è adottato dal CDR con propria delibera da portare ad approvazione della ARD nella prima seduta utile.